


Anno IV
N° 3/2016
Lug./Ago./Set.
Periodico trimestrale
ISSN 2499-1694

RATIO

Crisi d'impresa

Strumenti operativi per prevenire, gestire e superare la crisi

N. 3
2016



Davide Bonazzi - "La Pieve di San Giovanni in Contignaco"

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli

Compenso delegato
alla vendita

Onere
probatorio

Professionista
e falso ideologico

Modelli di
organizzazione



ADEMPIMENTI DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- ASPETTI OPERATIVI

R.D. 16.03.1942, n. 267 - D.L. 27.06.2015, n. 83 conv. L. 6.08.2015, n. 132

Il D.L. 83/2015 convertito in L. 132/2015 è intervenuto, tra l'altro, modificando parzialmente i compiti e le tempistiche assegnati al commissario giudiziale. L'intervento più significativo è rappresentato dall'introduzione delle offerte concorrenti e delle proposte concorrenti ex artt. 163 e 163-bis R.D. 16.03.1942, n. 267, in funzione delle quali il commissario giudiziale ex art. 165 R.D. 16.03.1942, n. 267 è chiamato a fornire la documentazione richiesta dai creditori per la formulazione delle offerte stesse. Attività propedeutiche a tale produzione sono la valutazione della congruità della richiesta e la verifica di assunzione, da parte del richiedente, di opportuni obblighi di riservatezza. Tali attività richiedono particolare attenzione tenuto conto che: è ardua la concreta verifica a posteriori dell'eventuale violazione degli obblighi di riservatezza; vi sono alcune informazioni particolarmente sensibili quali i dati relativi alla clientela e alla rete commerciale; non è agevole la valutazione - prima facie - della serietà dei richiedenti. I predetti articoli, così modificati, hanno poi influenzato anche l'art. 172 R.D. 16.03.1942, n. 267 in ordine ai termini della relazione del commissario giudiziale e all'ipotesi di relazione integrativa in presenza di offerte concorrenti.

SCHEMA DI SINTESI

NOMINA	⇒ Il commissario giudiziale, entro 2 giorni dalla nomina, comunica l'accettazione dell'incarico mediante PCT.
PUBBLICITÀ	⇒ Il commissario giudiziale deve munirsi di un indirizzo Pec della procedura e comunicarla entro 10 giorni dalla nomina al Registro Imprese.
	⇒ Depositare in Cancelleria copia delle eventuali ulteriori pubblicazioni ordinate.
VERIFICHE	⇒ Nel caso in cui il debitore possieda beni immobili o mobili registrati è necessaria la trascrizione del decreto di ammissione al concordato preventivo presso i competenti pubblici registri.
	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica dell'avvenuto deposito cauzionale (art. 163, c. 2, n. 4 R.D. 16.03.1942, n. 267). • Acquisizione delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (art. 163, c. 2, n. 4-bis R.D. 16.03.1942, n. 267). • Verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori predisposti dal debitore sulla base delle scritture contabili. • Verifica della presenza di fatti che possono interessare ai fini delle indagini penali e, nel caso, ne informa il P.M. ex art. 165, u.c. • Vigilare che l'attività posta in essere dal debitore rispetti gli effetti dell'apertura della procedura e non danneggi i creditori.
INFORMATIVE	⇒ Produzione ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruità della stessa e assunti gli obblighi di riservatezza, delle informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti e offerte concorrenti sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore.
	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione a tutti i creditori (art. 171 R.D. 16.03.1942, n. 267) indicando: <ul style="list-style-type: none"> .. la data dell'avvenuta ammissione della società al concordato e quella della convocazione dei creditori innanzi al Giudice Delegato; .. la proposta del debitore; .. l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura e l'avvertimento di cui all'art. 92, c. 1 R.D. 16.03.1942, n. 267; .. la richiesta di comunicare l'entità del credito, le eventuali cause di prelazione e l'espressione di voto.
ATTIVITÀ	⇒ Istituzione del registro ex art. 38 R.D. 16.03.1942, n. 267.
	⇒ Redazione dell'inventario del patrimonio del debitore, eventualmente avvalendosi del supporto di un esperto estimatore (art. 172, u.c. R.D. 16.03.1942, n. 267).
	⇒ Redazione della relazione particolareggiata (art. 172, c. 1 R.D. 16.03.1942, n. 267) entro 45 giorni dall'adunanza, contenente: <ul style="list-style-type: none"> .. cause che hanno determinato il dissesto e la condotta del debitore; .. proposta di concordato e eventuali garanzie offerte ai creditori; .. utilità di eventuali azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie in caso di fallimento; .. parere del commissario giudiziale sulla veridicità dei dati, fattibilità del piano e convenienza della proposta.
	⇒ Eventuale redazione della relazione integrativa (art. 172, c. 2 R.D. 16.03.1942, n. 267) entro 10 giorni dall'adunanza contenente una particolareggiata comparazione tra tutte le proposte depositate.
	⇒ In sede di adunanza il commissario giudiziale illustra la propria relazione e le eventuali ulteriori proposte.
	⇒ Raccolta dei voti nei 20 giorni successivi all'adunanza (a seguito della modifica dell'art. 178, u.c. vige ora il principio del silenzio-dissenso).
	⇒ Verifica del raggiungimento delle maggioranze (art. 177 R.D. 16.03.1942, n. 267).
	⇒ Deposito parere motivato (art. 180 R.D. 16.03.1942, n. 267) entro 10 giorni dall'udienza fissata per l'omologa.
⇒ Rendiconto del commissario giudiziale (artt. 38, u.c., 116 e 165 R.D. 16.03.1942, n. 267).	

ASPETTI OPERATIVI

Esempio



Fac-simile comunicazione art. 171 R.D. 16.03.1942, n. 267

VIA PEC (OPPURE RACCOMANDATA O FAX)

Reggio Emilia 24.05.2016

Spett.le
 Rossi Giuseppe.....
 Via Verdi.....
 42124 Reggio Emilia.....

Oggetto: concordato preventivo proposto dalla Alfa S.r.l...... con sede legale in Milano, Via Turati, 10..... - C.F. e P. IVA 00123456789..... - C.P. R.G. 20/2016.....

Ai sensi dell'art. 171 R.D. 16.03.1942, n. 267 la sottoscritta comunica che, a seguito di istanza pubblicata al Registro delle Imprese in data, il Tribunale di Milano..... ha ammesso alla procedura di concordato preventivo la società in oggetto con decreto del successivo

Con lo stesso decreto sono stati nominati Giudice Delegato dott. Verdi Marco e commissario giudiziale lo scrivente Dott. Leone Neri...
 Con la presente si riportano in estrema sintesi i termini della procedura ed il contenuto della domanda desunto dalle informazioni fornite dalla società, informazioni che ancora non sono state compiutamente analizzate dallo scrivente.

La valutazione sulla domanda di concordato svolta dal commissario giudiziale sarà contenuta, invece, nella relazione ex art. 172 R.D. 16.03.1942, n. 267 che verrà messa a disposizione dei creditori nei modi e nelle forme specificati successivamente.

Si invitano i creditori, prima di esprimere il voto, a leggere la suddetta relazione.

Di seguito si rappresentano gli elementi fondamentali della proposta, rinviando alla relazione ex art. 172 R.D. 16.03.1942, n. 267 per gli opportuni approfondimenti.

- Modalità:
- Tempi:
- Soddisfazione per i creditori:

Lo scrivente commissario giudiziale provvederà a depositare la relazione ex art. 172 R.D. 16.03.1942, n. 267 da cui risulteranno le proprie valutazioni sulla proposta entro il giorno

Verrà inoltre inviata ai creditori che avranno comunicato la loro Pec ai sensi di quanto più oltre indicato.

Si comunica che, sulla base della documentazione allegata alla domanda di concordato ed ai soli fini del voto, il Vostro credito alla data di riferimento della domanda (.....), risulta così rappresentato:

Importo	Natura del credito	Proposta

Nel caso in cui l'importo da Voi vantato differisse da quello sopra indicato, siete invitati a darne comunicazione scritta (Pec, fax o e-mail) indirizzata allo scrivente commissario giudiziale presso i recapiti riportati in calce alla prima pagina entro e non oltre il giorno

Detto termine è dettato da ragioni operative e pertanto, in caso di mancata tempestiva comunicazione, ai fini degli adempimenti assegnati al commissario (votazioni e calcolo del fabbisogno concordatario) verranno assunti i saldi risultanti dalla contabilità del debitore.

Nel caso di crediti assistiti da cause legittime di prelazione (privilegio, pegno e ipoteca), dovrà essere fornita idonea documentazione.

Si invita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 171 R.D. 16.03.1942, n. 267 a indicare un indirizzo di posta elettronica certificato, le cui variazioni è onere comunicare al commissario.

In caso di mancata indicazione, tutte le successive comunicazioni saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

La comunicazione della Pec deve avvenire tramite Pec alla Pec della procedura

I creditori sono convocati in adunanza il giorno alle ore avanti al G.D. Dott. Verdi Marco presso il Tribunale di Milano....., in Via per discutere la proposta ed esprimere il proprio voto.

A tale adunanza, i creditori potranno intervenire anche per mezzo di rappresentante munito di procura speciale redatta senza formalità.

La partecipazione non è obbligatoria ed il voto può essere espresso per corrispondenza da inviare, anche prima dell'adunanza, al commissario giudiziale ai recapiti riportati in calce alla prima pagina, ma solo a partire dal (data di deposito della relazione ex art. 172 R.D. 16.03.1942, n. 267).

Distinti saluti.

Il commissario giudiziale Dott. Leone Neri.....